

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1346 del 02/11/2022 BOLOGNA

Proposta: DLV/2022/1398 del 31/10/2022

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART. 5, CO. 3, LEGGE 68/99.
AUTORIZZAZIONE DITTA SIDAC S.P.A.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Rita Nappa

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la **L. 12 marzo 1999, n. 68**, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 5, co. 3, che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge attraverso il pagamento di un contributo al Fondo Regionale Disabili di cui al successivo art. 14, nella misura stabilita dallo stesso articolo 5, nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano attività le cui speciali condizioni non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il **D.M. 7 luglio 2000, n. 357**, "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*", che stabilisce che il Servizio competente
 - verifica la sussistenza di dette speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento della stessa;
 - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura massima del 60 % della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80 per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza ed in quello del trasporto privato;
- il **D.M. 30 settembre 2021, n. 193**, di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell'importo del contributo esonerativo di cui al richiamato art. 5, co. 3, della L. n. 68/1999, dovuto per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo;
- il **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150**, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e ss.mm.;
- il **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**, "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e ss.mm.;
- la **L.R. 1° agosto 2005, n. 17**, "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*" e ss.mm.ii.;
- la **L.R. 30 luglio 2015, n. 13**, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 54;
- le **deliberazioni della Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 689/2016** che disciplinano i criteri e le modalità di pagamento, riscossione e versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili di cui all'articolo 14 della L. 68/1999 del contributo esonerativo di cui sopra;
- la **determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 31 maggio 2021, n. 711**, "*Aggiornamento delle Linee Guida per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99 - anno 2021*".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri per l'impiego e quelle del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/1999, ivi comprese quelle relative all'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di disabili ai sensi dell'art. 5, co. 3, della stessa L. 68/1999.

Considerato che risulta agli atti, registrata al protocollo numero 2022.0026327.E, la richiesta dell'azienda SIDAC S.p.A., CF/P.IVA 02053820409, avente sede legale ed unità locale a Forlì (FC), intesa ad ottenere una nuova autorizzazione all'esonero parziale dall'assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. 68/1999, fino al 31 dicembre 2025 nell'ampiesta percentuale del 50 %, a modifica dell'autorizzazione già concessa con determinazione 760/2021 nella misura del 40 %.

Tenuto conto che la società continua a svolgere attività di produzione di imballaggi flessibili in materiali plastici poliaccorpati attraverso l'uso di inchiostri, solventi, adesivi e prodotti chimici.

Richiamate le precedenti autorizzazioni all'esonero parziale dall'assunzione di persone con disabilità concesse alla ditta, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020, con determinazione 517/2019, e fino al 31 dicembre 2023, con la già citata determinazione 760/2021, nella misura del 40 % dell'obbligo assuntivo di disabili dovuto, entrambe fondate sulla presenza di attività faticose, di una certa pericolosità e delle particolari modalità di svolgimento delle attività lavorative in ragione dell'utilizzo di macchine ed attrezzature complesse.

Considerate che le motivazioni addotte in sede di istanza di ampliamento riportano che il 70 % dei dipendenti è adibito a dette attività lavorative faticose, tuttora caratterizzate da movimentazione manuale di carichi, mantenimento della stazione eretta prolungata ed articolazione oraria su 3 turni, ovvero anche da orario notturno.

Tenuto conto, nello specifico, che le vigenti disposizioni citate, di cui al D.M. 357/2000 ed alla determinazione direttoriale 2021/711, prevedono che la faticosità delle attività lavorative svolte può comportare la concessione della percentuale di scomputo del 50 %.

Tenuto conto, altresì, della presenza di lavoratori disabili in forza, dell'utilizzo di istituti alternativi all'assunzione diretta, quale l'affidamento di una commessa di lavoro e servizi ad una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 17/2005, nonché delle difficoltà incontrate dalla ditta nella ricerca di possibili candidati all'assunzione.

Appurato, quindi, che sussistono le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo della ditta SIDAC S.p.A., ad oggi, è ancora caratterizzato dalla parziale carenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

Ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata, di concedere l'innalzamento della percentuale di esonero dal 40 al 50 % e, conseguentemente, di concedere una nuova autorizzazione la cui vigenza comporta la contestuale decadenza di quella di cui alla già richiamata determinazione 760/2021, a far data dall'acquisizione della nuova richiesta.

Richiamata la comunicazione protocollo numero 2022.0089832.U con cui è stato notificato alla ditta SIDAC S.p.A. che, stante il limite massimo di 36 mesi previsto dalla determinazione direttoriale 711/2021 in ragione dell'art. 2, co. 1, del D.M. 357/2000, la nuova autorizzazione scadrà il 21 marzo 2025 e non il 31 dicembre 2025, come richiesto inizialmente.

Constatato che, né entro il termine assegnato con la citata comunicazione né successivamente, la ditta SIDAC S.p.A. ha avanzato obiezioni in ordine al termine di scadenza del 21 marzo 2025.

Richiamati:

- il **Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679**, "General Data Protection Regulation";
- il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la **L. 6 novembre 2012, n. 190**, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. nonché la **deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2022, n. 111**, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la **deliberazione di Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 2329**, "Designazione del responsabile della protezione dei dati", con la quale viene designata, tramite contratto di servizio, Lepida S.c.p.a. Responsabile della protezione dei dati (DPO) per le strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, della L.R. 43/2001;
- la **comunicazione prot. LV/2019/0071456** indirizzata al Direttore Generale di Lepida S.c.p.a., con la quale si dà atto che, in virtù dell'intesa sopra richiamata, l'Agenzia si avvale del medesimo DPO incaricato dalla Giunta Regionale;
- la **deliberazione di Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 1004**, "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018";
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**
 - 8 marzo 2018, n. 214**, "Incarico al Data Protection Officer (DPO) della Regione Emilia-Romagna delle funzioni in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, definite dall'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro del 22 febbraio 2018",
 - 30 novembre 2021, n. 1396**, "Approvazione disciplinare recante criteri generali e linee guida di attuazione dell'istituto della rotazione ordinaria e straordinaria del personale nell'ambito del piano per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna",
 - 28 gennaio 2022, n. 79**, "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2022, Triennio 2022/2024, dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e suoi allegati";
 - 29 giugno 2022, n. 830**, "Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2022-2024 – annualità 2022 – approvazione", come modificato dalla determinazione **20 settembre 2022, n. 1136**, "Modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna 2022- 2024 - Annualità 2022";
 - 14 ottobre 2022, n. 1256**, "Ripartizione delle competenze in tema di privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia regionale per il Lavoro - abrogazione della determinazione n.1141/2018".

Richiamate inoltre:

- le **deliberazioni della Giunta Regionale**
 - 29 ottobre 2015, n. 1620**, "Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015" e ss.mm.ii.,
 - 11 marzo 2019, n. 364**, "Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017";
 - 25 gennaio 2021, n. 87**, "Designazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4, della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii." nella persona di Paola Cicognani;
- le **determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro**:
 - 26 ottobre 2016, n. 79**, "Adozione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna", approvato dalla **Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927**, e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 10,
 - 10 aprile 2017, n. 284**, "Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna",
 - 8 ottobre 2018, n. 1029**, "Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna",
 - 16 ottobre 2018, n. 1059**, "Approvazione delle linee guida di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna",
 - 3 aprile 2019, n. 391**, "Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative",
 - 7 agosto 2020, n. 1257**, "Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali",
 - 11 settembre 2020, n. 1373**, "Assunzione di n. 4 Dirigenti "Servizio Territoriale del Lavoro" e "Servizio Integrativo del Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro",

1° ottobre 2020, n. 1451, “*Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/10/2020*” e le successive note direttoriali **prot. 91063 del 29 dicembre 2020** e **87182 del 2 novembre 2021**,

4 marzo 2021, n. 235, “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”,

24 novembre 2021, n. 1368, “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”,

20 dicembre 2021, n. 1486, “*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*”;

• le **proprie determinazioni**

31 gennaio 2022, n. 83, “*Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di Posizione Organizzativa del Servizio Territoriale Area EST: Forlì-Cesena e Rimini*”;

31 gennaio 2022, n. 85, “*Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. della L. n. 241/1990 - Ambito Territoriale Area EST: Forlì-Cesena e Rimini*, integrata con la determinazione **3 febbraio 2022, n. 107**, “*Individuazione dei Responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. della L. n. 241/1990 - Ambito Territoriale AREA EST: Forlì-Cesena e Rimini- integrazione data di scadenza incarichi*”.

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Rita Nappa, Titolare della P.O. di Direzione Collocamento Mirato di Forlì-Cesena, che ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Attestato che la sottoscritta Dirigente, Annamaria Diterlizzi, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 *bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
preso atto del carattere residuale dell’esonero richiesto,
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,

D E T E R M I N A

- di autorizzare nuovamente la ditta SIDAC S.p.A., CF/P.IVA 02053820409, avente sede legale ed unità locale a Forlì (FC), all’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall’articolo 3 della citata L. 68/1999, nella richiesta misura del 50 % di detto obbligo;
- di stabilire che la presente autorizzazione decorre dalla data di acquisizione dell’istanza fino al 21 marzo 2025, ovvero copre 36 mesi, e che la percentuale autorizzata del 50 % sarà rapportata alle unità effettivamente dovute, con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50 %;
- di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016, la ditta SIDAC S.p.A., è tenuta a versare al Fondo Regionale Disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31 dicembre di ogni anno. Fatte salve diverse, specifiche, disposizioni, i contributi devono essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data ricada in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della L. 68/1999, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- di stabilire che la precedente autorizzazione, concessa con determinazione 760/2021, cessa la sua efficacia dalla data di acquisizione dell’istanza di ampliamento;
- di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla ditta richiedente;
- di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Rita Nappa, Titolare di P.O. di Direzione Collocamento Mirato di Forlì-Cesena, ai sensi della citata determinazione del Direttore dell’Agenzia 1486/2021 e delle proprie determinazioni 85/2022 e 107/2022;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Numero marca da bollo utilizzata per il rilascio della presente autorizzazione: **0 1 21 006308 799 4**

Annamaria Diterlizzi
firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’art. 3 del Dlgs.39/93 e l’art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice dell’Amministrazione digitale".